

**PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE \_\_\_\_\_ - OBIETTIVO SPECIFICO \_\_\_\_\_ AZIONE \_\_\_\_\_**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

### **TRA**

**Il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) \_\_\_\_\_ (cognome, nome, codice fiscale \_\_\_\_\_)  
nominato con \_\_\_\_\_ (atto di delega) \_\_\_\_\_**

### **E**

**Il Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ nella qualità di Beneficiario dell'Operazione denominata  
" \_\_\_\_\_ " avente CUP \_\_\_\_\_ individuata con \_\_\_\_\_ [indicare il  
provvedimento dal quale si evince l'individuazione dell'operazione/beneficiario]**

### **PREMESSO**

- ❖ che il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione definisce i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- ❖ che il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - come successivamente modificato con Regolamenti (UE) n. 2039/2002 del 19 ottobre 2022 e n. 435/2023 del 27 febbraio 2023 - reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- ❖ che il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e s.m.i. stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi»);
- ❖ che, ai sensi del "Considerando" n. (18) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per "accordo di partenariato" si intende un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 4), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per "operazione" si intende: a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 9), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., "beneficiario" è: a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto

- dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; d) nel contesto degli aiuti «*de minimis*» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione; e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 37), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per “operazione completata” si intende un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
  - ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 41), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. con “efficienza energetica al primo posto” si intende tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell'energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;
  - ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 42), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., “immunizzazione dagli effetti del clima” è un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
  - ❖ che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;
  - ❖ che il CIPESS con Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all'avvio e alla conduzione del negoziato formale;
  - ❖ che, a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (*Just transition fund*) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura);
  - ❖ che la Commissione europea, con Decisione n. C (2022) 7879 *final* del 26 ottobre 2022, ha approvato il Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 (PR CAMPANIA FESR 2021-2027);
  - ❖ che la Giunta Regionale con deliberazione n. 559 del 03/11/2022 ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;
  - ❖ che la Giunta Regionale con deliberazione n. 700 del 20/12/2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027;
  - ❖ che il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 con DD n. 147 del 16/05/2023;
  - ❖ che il Manuale di Attuazione del PR FESR 2021/2027 adottato dalla Regione Campania, prevede che il Beneficiario e il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) devono sottoscrivere apposita

Convenzione che individui le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;

- ❖ che le Linee Guida e Strumenti per comunicare, consentono l'attuazione dei principi di comunicazione delle politiche di coesione 2021/2027, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente il ROS e il Beneficiario;
- ❖ che \_\_\_\_\_[inserire riferimento agli atti di programmazione dell'obiettivo specifico in oggetto];
- ❖ che \_\_\_\_\_[inserire riferimento al documento di programmazione/avviso/procedura negoziale con il quale è avvenuta l'individuazione dell'operazione/del beneficiario];

### **VISTI**

- ❖ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo;
- ❖ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 Premesse e Allegati**

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Gli Allegati alla presente Convenzione, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le Parti, sono:

- a) il cronoprogramma procedurale e di spesa;
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### **Articolo 2 Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per l'attuazione dell'operazione denominata "\_\_\_\_\_" avente codice CUP \_\_\_\_\_ e ammessa a finanziamento per € \_\_\_\_\_ con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - Asse \_\_\_\_\_ - Obiettivo Specifico \_\_\_\_\_ - Azione \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 3 Obblighi delle Parti**

**Con la stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire:**

- ✓ la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a quelle in materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza ed in particolare il rispetto di quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021 "Responsabilità dei beneficiari";
- ✓ lo svolgimento di un'istruttoria motivata che, nell'ambito della propria auto-organizzazione amministrativa, giustifichi la scelta di affidare eventualmente a una Società *in house* la prestazione

- di servizi specialistici. Il provvedimento motivato dell'affidamento *in house*, da adottarsi nel rispetto dei principi di "risultato", "fiducia" e "accesso al mercato", deve dare conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (eventuale);
- ✓ il rispetto degli obblighi derivanti dal *"Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale"* di cui alla D.G.R. n. 136 del 12/05/2014 e s.m.i.;
  - ✓ un sistema di contabilità separata (ex art 57 del RdC) o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative alle operazioni afferenti al PR FESR 21/27 e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti al PR Campania FESR 21/27;
  - ✓ il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
  - ✓ il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
  - ✓ il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell'utilizzo di risorse pubbliche;
  - ✓ il rispetto, lì dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 - *climate proofing*), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.5;
  - ✓ il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.9;
  - ✓ il rispetto degli specifici adempimenti eventualmente stabiliti dall'avviso di selezione ovvero connessi alla procedura di selezione e concessione dal decreto di ammissione a finanziamento;
  - ✓ l'implementazione in modo adeguato della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste, al fine di fornire i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. L'aggiornamento del sistema di monitoraggio da parte del Beneficiario sarà propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso da parte della Regione durante la realizzazione dell'operazione;
  - ✓ l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate;
  - ✓ il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni del ROS;
  - ✓ la predisposizione e l'invio al ROS dei cronoprogrammi procedurale e di spesa allegati alla presente Convenzione. In particolare, il cronoprogramma di spesa deve riportare le previsioni di spesa dell'operazione in coerenza con l'avanzamento fisico e procedurale riportato nel cronoprogramma procedurale;

- ✓ il rispetto del cronogramma procedurale e di spesa dell'operazione riportato nel Decreto di ammissione a finanziamento e allegato alla presente Convenzione;
- ✓ l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale, conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;
- ✓ la generazione di un Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascuna operazione attuata;
- ✓ l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PR Campania FESR 21/27, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
- ✓ l'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PR Campania FESR 21/27, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria;
- ✓ l'inoltro al ROS della documentazione inerente all'operazione cofinanziata in formato digitale (via Pec) secondo le indicazioni riportate nel Manuale di Attuazione PR Campania FESR 21/27;
- ✓ la conservazione della documentazione relativa all'operazione secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- ✓ la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- ✓ il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti comunitari richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 21/27, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione;
- ✓ in ogni caso, agli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come indicati dal ROS.

**Con la stipula della presente Convenzione il ROS si impegna, nei confronti del Beneficiario, a:**

- ✓ dare seguito a quanto previsto nel Decreto di ammissione a finanziamento ai fini dell'impegno dell'importo ammesso a finanziamento e della liquidazione dell'anticipazione del 10% del costo dell'intervento per consentirgli di avviare tempestivamente le procedure di gara;
- ✓ adottare, dopo aver effettuato le verifiche ordinarie di propria competenza, i Decreti dirigenziali di liquidazione dei successivi acconti, in cui sono indicati il creditore (ivi inclusi gli estremi per l'identificazione fiscale) e rispettivamente l'importo dell'impegno e l'esatto importo da pagare, ai sensi del Manuale di Attuazione. Per i suddetti Decreti il ROS indica:
  - il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa;
  - l'impegno di spesa sul quale imputare la liquidazione;
  - le percentuali di cofinanziamento comunitario della spesa;
  - il codice di monitoraggio del progetto di riferimento;
  - il CUP dell'intervento;

- la codifica SIOPE appropriata;
- la categoria di spesa;
- la struttura della codifica elementare con i codici previsti dall'art.13 del D.P.C.M. 28/12/2011 (intitolato “*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118*”) e da riferire alla nuova classificazione di bilancio prevista dal D.lgs. n. 118/2011;
- ove necessario, il CIG e tutti gli altri elementi essenziali, a seconda delle fattispecie, avendo cura di attestare la regolarità e vigenza, con riferimento alla data di emanazione dei suddetti Decreti, di certificazione camerale, certificazione di regolarità fiscale, DURC, e documentazione antimafia;
- ✓ comunicare le scadenze e le modalità con le quali il Beneficiario deve inviare i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione;
- ✓ assicurare, previa verifica dell'avvenuta implementazione da parte del Beneficiario della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio, che lo stesso riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento;
- ✓ supportare il Beneficiario nelle attività connesse al rispetto, lì dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero “*l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni*” (Comunicazione 2021/C 373/01 - *climate proofing*), come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.5;
- ✓ supportare il Beneficiario nelle attività connesse al rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.9.

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi di informazione e pubblicità**

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, il ROS provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Beneficiario, dal canto suo, si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 1060/2021 e a quanto altro eventualmente prescritto dal ROS.

#### **Articolo 5**

##### **Decreto di ammissione a finanziamento e condizioni di erogazione della prima anticipazione**

Il ROS emette e notifica al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento.

A seguito della stipula della Convenzione, il ROS emette il decreto di impegno contabile in conformità alle vigenti norme in materia di contabilità pubblica, in particolare, nel rispetto del principio della competenza



finanziaria potenziata e liquida al Beneficiario l'anticipazione del **10%** del costo dell'intervento ammesso a finanziamento per consentirgli di avviare tempestivamente le procedure di gara.

Tale anticipazione è subordinata:

- alla sottoscrizione della presente Convenzione alla quale devono essere allegati i cronoprogrammi, procedurale e di spesa, relativi all'operazione ammessa a finanziamento;
- alla comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- alla comunicazione da parte del Beneficiario delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, nei casi previsti per legge così come stabilito dal Manuale di Attuazione;
- alla garanzia fideiussoria o bancaria di cui al successivo articolo 6, per il caso di Beneficiario non Ente pubblico.

### **Articolo 6** **Anticipazioni, acconti e garanzia fideiussoria**

Per il caso di **Beneficiari diversi dagli Enti pubblici**, l'erogazione di tutte le anticipazioni e degli acconti previsti nella presente Convenzione è subordinata ad una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al:

- 35% dell'importo del finanziamento concesso, per **progetti il cui valore è pari o inferiore a 5Mln/€**;
- 25% dell'importo del finanziamento concesso, per **progetti il cui valore è superiore a 5Mln/€**.

Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

La garanzia fideiussoria, a scelta del Beneficiario e previa espressa approvazione del ROS, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere, altresì, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con suo provvedimento.

La predetta garanzia potrà essere svincolata soltanto in seguito all'approvazione del collaudo, in caso di lavori, ovvero della verifica di conformità per i servizi e per le forniture, alla rendicontazione del 100% del finanziamento concesso e alla verifica, da parte del ROS, del rispetto degli adempimenti in materia di ammissibilità della spesa e di informazione e pubblicità.

## Articolo 7

### Erogazioni dell'ulteriore anticipazione e degli acconti

In seguito all'aggiudicazione dei lavori o della fornitura di beni/servizi, il RUP trasmette al ROS/RLA la richiesta di un'ulteriore anticipazione **nella misura del 10%** del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Tale anticipazione, sommata a quella erogata a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto, non deve superare la misura del **20%** del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, come rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal Manuale di Attuazione.

**Per i progetti il cui valore è inferiore o pari a 5Mln/€** le successive tre liquidazioni degli acconti, saranno, di norma, pari rispettivamente a:

- **30%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
- **30%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
- **10%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

**Per i progetti il cui valore è superiore a 5Mln/€** le successive quattro liquidazioni degli acconti, saranno, di norma, pari rispettivamente a:

- **20%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
- **20%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
- **20%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

**10%** del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Tali erogazioni saranno concesse a seguito della rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario di almeno **il 95% dell'importo complessivo ricevuto fino a quel momento**. Le spese dovranno essere comprovate dalla documentazione prevista nel Manuale di Attuazione.

Il **saldo finale**, pari **al valore delle spese ancora da sostenere**, potrà essere richiesto dal Beneficiario solo dopo aver rendicontato, con fatture quietanzate, **il 100% degli acconti ricevuti**. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del servizio/fornitura prevista nel Manuale di Attuazione.

Con riferimento all'erogazione delle risorse, il Beneficiario dovrà ricevere l'importo totale della spesa pubblica ammissibile **entro 80 giorni** dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. A tale ultimo riguardo, il Beneficiario dovrà, necessariamente e quale condizione del pagamento, caricare sul sistema di monitoraggio i dati relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento oggetto di richiesta di pagamento unitamente all'inoltro della Dichiarazione di Spesa/Domanda di rimborso al ROS, se pertinente, e dovrà fornire, in particolare, informazioni sui dati relativi ai progressi realizzati per il raggiungimento dei target degli indicatori previsti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione", se inerenti, **pena il mancato trasferimento di risorse in suo favore e l'inesigibilità delle stesse**.

Il ROS, inoltre, dovrà celermente procedere a inserire, nella Dichiarazione di Spesa di propria competenza, le spese rendicontate dal Beneficiario, al fine di garantirne la certificazione in tempi brevi. La dichiarazione



di spesa/domanda di rimborso ai fini della sua ricevibilità dovrà contenere i dati relativi ai progressi realizzati per il raggiungimento dei target degli indicatori previsti dal Programma.

## Articolo 8

### Condizioni di erogazione del finanziamento dei progetti c.d. Retrospettivi

Per operazioni originariamente finanziate con fondi diversi dal PR Campania FESR 21/27, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dei criteri di selezione dell'operazione formalizzata in apposita *check list* da parte del ROS, ove si sia in presenza di spese già effettuate, si provvederà:

- a) alla certificazione a valere sul PR Campania FESR 21/27 delle spese già sostenute con il fondo originario qualora le stesse risultino eleggibili e ammissibili;
- b) a liquidare le restanti risorse necessarie per l'avanzamento e il completamento dell'operazione, nei limiti dell'importo stabilito dal Decreto di ammissione a finanziamento, secondo le percentuali di erogazione e di rendicontazione disciplinate dalla presente Convenzione.

Nel caso di operazioni originariamente finanziate con fondi diversi dal PR Campania FESR 21/27, in assenza di spese già effettuate al momento della presentazione della domanda, fermo restando l'esito positivo della verifica di cui alla prima parte del presente articolo, si procederà alle erogazioni del sostegno del Programma in conformità con le disposizioni di cui al Manuale di Attuazione del Programma.

Con riferimento al rischio di doppio finanziamento, l'AdG monitorerà l'assestamento contabile dei progetti sulle varie fonti per evitare che le stesse spese siano contemporaneamente imputate su Programmi differenti. Ove si dovesse verificare, comunque, tale ultimo caso, il ROS attiverà nei confronti del Beneficiario la procedura di recupero del *surplus* secondo quanto disciplinato dall'art. 11 della presente Convenzione.

## Articolo 9

### Spese ammissibili

Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FESR, che ricadono nell'ambito delle operazioni del Programma Regionale, sono quelle previste dall'art. 63 del Regolamento (UE) n.1060/2021 nonché quelle previste dalla normativa nazionale vigente *ratione temporis*.

Inoltre, si specifica che si ritengono ammissibili le spese effettuate **dal 01/01/2021 al 31/12/2029**.

## Articolo 10

### Verifiche e controlli

Il ROS svolge le verifiche ordinarie rientranti nell'attività di gestione e attuazione degli interventi che riguardano, dal punto di vista temporale, l'intero "ciclo di vita" dell'operazione.

In fase di realizzazione dell'operazione, le verifiche e i controlli hanno ad oggetto la domanda di rimborso del Beneficiario e/o dell'operatore economico esecutore/fornitore e le rendicontazioni di spesa che la accompagnano e, in particolare, riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la correttezza formale delle domande di rimborso;
- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e pubblicità;
- l'istruttoria svolta al fine di giustificare la scelta di affidare eventualmente ad una Società *in house* la prestazione di servizi specialistici;

- la sussistenza, la conformità e la regolarità del contratto/convenzione o altro documento negoziale e/odi pianificazione delle attività rispetto all'avanzamento delle attività e la relativa tempistica. Tale verifica può essere svolta sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, quali stati avanzamento lavori o relazioni delle attività svolte;
- la regolarità finanziaria della spesa sui documenti giustificativi presentati ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
  - la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al PR FESR, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a eventuali rinegoziazioni secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio del contratto, modifiche e/o varianti intervenute in corso di esecuzione e debitamente approvate;
  - la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
  - l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
  - l'eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma;
  - la riferibilità della spesa al Beneficiario dell'operatore economico esecutore/fornitore e all'operazione selezionata;
  - il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal contratto/convenzione e da eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- il rispetto delle disposizioni previste per le modalità di erogazione del finanziamento; in relazione ai contratti, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione del "Piano finanziario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

In fase di conclusione, le verifiche e i controlli devono essere effettuati con riferimento ai seguenti aspetti:

- l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del Beneficiario;
- la verifica della documentazione giustificativa di spesa residuale presentata secondo le modalità riportate precedentemente nella "fase di realizzazione";
- l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del Beneficiario;
- la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo.

A seguito della conclusione delle operazioni, per il caso di operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il ROS verificherà il rispetto della "stabilità delle operazioni" secondo quanto previsto all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Inoltre, al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità e/o errori e/o difformità esecutive, il ROS può effettuare delle verifiche *in loco*, con lo scopo di:

- completare le verifiche eseguite a livello amministrativo;
- comunicare al Beneficiario di riferimento le dovute correzioni da apportare possibilmente mentre l'operazione è ancora in corso d'opera.

Qualora a seguito dei controlli svolti dalla Struttura Dirigenziale di Secondo Livello per i Controlli di I livello emergessero irregolarità/criticità sui progetti di propria competenza, il ROS potrà procedere ad acquisire dal Beneficiario dell'operazione eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.

Il Beneficiario è responsabile della corretta attuazione dell'operazione cofinanziata.

Il Beneficiario, inoltre, garantisce alle strutture competenti della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, ROS, Autorità di Audit) e, se del caso, agli Organismi Intermedi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione cofinanziata. Esso è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PR FESR tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma.

Il Beneficiario è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo tempestivamente le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

### **Articolo 11 Recuperi**

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai Beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente già corrisposti dovranno essere recuperati dal ROS in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il ROS dovrà fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

### **Articolo 12 Revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione**

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile alla presente Convenzione, dal PR FESR 21/27, dal Manuale per l'Attuazione e dalla presente Convenzione, si procede alla risoluzione della Convenzione e alla contestuale revoca del finanziamento.

A seguito del riscontro di irregolarità e/o frodi oppure nel caso di ritardi superiori a 6 mesi complessivi tra i vari *step* procedurali, fisici e/o di spesa attinenti le diverse fasi dell'operazione cofinanziata e indicati nei rispettivi cronoprogrammi, il ROS è tenuto ad avviare un contraddittorio con il Beneficiario finalizzato alla revoca totale o parziale del finanziamento nel caso in cui accerti che tali ritardi non siano dipesi da giustificati e documentati motivi non imputabili, né direttamente né indirettamente, al Beneficiario.

Nel caso in cui il ROS decida di rimborsare, in favore del Beneficiario, fatture non pagate (anche in sede di erogazione del saldo) la mancata presentazione delle quietanze entro il termine massimo di 80 giorni ovvero entro l'inferiore termine stabilito con atto amministrativo dal ROS, costituisce, altresì, motivo di revoca del finanziamento.

La risoluzione della Convenzione e la revoca totale e/o parziale del contributo comporterà l'obbligo per il Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute maggiorate degli interessi legali maturati *medio tempore*.

Per il caso in cui il **Beneficiario** sia un **Ente pubblico**, l'obbligo di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni e modalità dettate dal ROS in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, può avvenire anche attraverso la compensazione del credito vantato per tale causale dalla Regione Campania, pari all'importo delle liquidazioni erogate al Beneficiario fino a quella

data, con ogni eventuale altro credito vantato dal Beneficiario nei confronti della stessa, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252 codice civile.

Le Parti convengono, ai sensi dell'art. 2745 codice civile, che i crediti della Regione nascenti dal recupero delle somme indebitamente percepite dal Beneficiario e oggetto di revoca sono assistiti da privilegio speciale sui beni immobili realizzati con le risorse regionali, con preferenza sui creditori ipotecari ai sensi dell'art. 2748 codice civile e prevalenza su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

### **Articolo 13**

#### **Divieto di cumulo**

Il Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per l'operazione oggetto della presente Convenzione.

In caso di accertata violazione di tale obbligo, il ROS dispone la revoca integrale del finanziamento e la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente art. 12.

### **Articolo 14**

#### **Clausola di manleva**

Il Beneficiario dovrà inserire nel contratto di affidamento dell'intervento una clausola che esplicitamente esoneri la Regione da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti dell'operatore economico affidatario dell'esecuzione dell'intervento finanziato con la presente Convenzione.

Il Beneficiario è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che i terzi subiscano, direttamente e/o indirettamente, in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse e non potrà, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione che rimarrà, pertanto, estranea a ogni tipo di contenzioso, stragiudiziale e/o giudiziale.

### **Articolo 15**

#### **Tutela della privacy**

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente Convenzione.

### **Articolo 16**

#### **Clausola anti-pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Beneficiario dichiara e attesta con la sottoscrizione della presente Convenzione:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del Beneficiario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di aver attribuito loro incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al Beneficiario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

### **Articolo 17**

#### **Modifiche e durata della Convenzione**

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di relativa sottoscrizione di ambo le Parti ed è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al \_\_\_\_\_, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 1060/2021). Il Beneficiario si obbliga, comunque, a garantire, anche oltre tale data, e con la richiesta tempestività i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della Programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi al Programma Regionale FESR 2021-2027.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto.

### **Articolo 18**

#### **Risoluzione delle controversie e Foro competente in via esclusiva**

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti contrattuali e negoziali presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e segg. c.p.c.

Rimane espressamente esclusa dalle Parti la compromissione in arbitri.

### **Articolo 19**

#### **Imposte e tasse**

Tutte le imposte e tasse relative alla presente Convenzione, anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione della stessa, compresa la sua registrazione, restano a esclusivo carico del Beneficiario.

### **Articolo 20**

#### **Comunicazioni tra le parti**

Le comunicazioni da rendersi ai sensi della presente Convenzione saranno effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione: \_\_\_\_\_
- per il Beneficiario: \_\_\_\_\_

### **Articolo 21**

#### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

*(luogo e data di sottoscrizione)*

Rappresentante legale del Beneficiario

Responsabile dell'Obiettivo Specifico

Firma

Firma

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, espressamente e specificatamente approvano mediante separata sottoscrizione le seguenti clausole della presente Convenzione:

- **Articolo 5** - “Decreto di ammissione a finanziamento e condizioni di erogazione della prima anticipazione”;
- **Articolo 6** - “Anticipazioni, acconti e garanzia fideiussoria”;
- **Articolo 7** - “Erogazioni dell'ulteriore anticipazione e degli acconti”
- **Articolo 12** - “Revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione”
  - **Articolo 13** - “Divieto di cumulo”;
  - **Articolo 14** - “Clausola di manleva”;
  - **Articolo 18** - “Risoluzione delle controversie e Foro competente in via esclusiva”;
  - **Articolo 19** - “Imposte e tasse”.

*(luogo e data di sottoscrizione)*

Rappresentante legale del Beneficiario

Responsabile dell'Obiettivo Specifico

Firma

Firma